



Polizza Responsabilità Civile Terzi

Condizioni di assicurazione

Allianz  Lloyd Adriatico

POLIZZA N. 716979756
Pagina 1 di 11

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EMESSA DA ALLIANZ S.P.A.

CONTRAENTE/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

AGENZIA

LATINA - 544

operatore LD

ESTREMI CONTRATTUALI

Prodotto: R.C.T. GENERALE - PROPOSTA INFORMATICA
E' stato pattuito il premio annuo complessivo di €
di cui imposteLe garanzie decorrono dalle ore 24 del 01/09/2009
La durata e' stabilita in anni 02 / mesi 00 / giorni 00
La data di scadenza finale del contratto e' il 01/09/2011

Codice Autorizzazione: 927989U0

PAGAMENTO

Il premio di pronto incasso di _____ €
e' stato pagato il _____ 1) di cui

in _____ €

L'esattore _____

Segue lettera di conferma indicante gli estremi di registrazione contabile.

La prossima rata TRIMESTRALE decorre dal 01/12/2009 e sara' pari a _____ €
, di cui imposte _____ € , salvo
variazioni pattuite o di legge.RESPONSABILITA' CIVILE TERZIL'Allianz S.p.A. ASSICURA, con le modalita' previste dalle
Condizioni di Polizza

ASSICURATO/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)L'assicurazione e' prestata per la responsabilita' civile derivante
all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualita' di :
Le garanzie devono intendersi operanti nei confronti dell'A.S.I.
Alleanza Sportiva Italiana, di tutte le Associazioni Territoriali e i
Circoli Ricreativi aderenti, nonche' di tutti gli iscritti alle stesse.
Cosi' come riportato dettagliatamente nelle Condizioni Particolari.
Parametro di riferimento R.C.T.Ai fini della tassazione di rischio e dell' articolo 16 delle
Condizioni Generali si conviene che il premio e' calcolato sulla base
di _____ soci o associati.

MASSIMALE RCT

La garanzia e' prestata col massimale di
2.000.000,00 euro (3.872.540.000 Lire) unico
per sinistro, persona e animali o cose

Copia Cliente

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritta all'Albo riassicuratori n. 018Capitale sociale
euro 403.000.000 i.v.
R.C.B. N/A n. DenominazioneTelefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.itAllianz S.p.A.
Sede legale
Via della Libertà 1 - 00186 Roma

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

Le garanzie devono intendersi operanti nei confronti dell'A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, di tutte le Associazioni Territoriali e i Circoli Ricreativi aderenti nonché di tutti gli iscritti alle stesse.

RISCHI COMPRESI:

- a) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b) la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands
- c) la proprietà e/o manutenzione di insegne e cartelloni pubblicitari striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale,
- d) la gestione di bar o punti di ristoro annessi all'attività principale, nonché la proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- e) i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro 1 anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre anche i danni dovuti a vizio originario dei prodotti;
- f) la proprietà e/o conduzione di tutti i fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'attività assicurata, comprese le pertinenze e dipendenze, nonché le relative attrezzature e impianti, comprese le tribune. L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria compresi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale
- g) l'attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
- h) per i danni cagionati a Terzi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia copre anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge. La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a Lui locati;
- i) l'organizzazione di campionati, gare e tornei svolti a livello dilettantistico e/o amatoriale e relativi allenamenti, convegni, congressi, gare/prove/raduni automobilistici esclusi i danni da circolazione, manifestazioni ricreative e culturali comprese le gite sociali e trasferte, ad esclusione di quelle che prevedono escursioni con guide alpine o immersioni subacquee. La garanzia copre anche i danni subiti da persone non associate durante la partecipazione alle attività organizzate limitatamente alla morte, alle lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Qualora le attività sopra elencate vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse. Per quanto sopra a parziale deroga dell'Articolo - Persone non considerate Terzi - sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Articolo 583 del Codice Penale.

- j) i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 2.000,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo indennizzo di euro 150.000 per uno o più sinistri verificatosi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione;
- k) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione

Copia Cliente

di garanzia sono considerati terzi tra di loro i prestatori di lavoro dell'Assicurato sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 Codice Penale;

- l) la responsabilita' civile personale del Presidente dell'associazione e degli Organi direzionali, degli insegnanti e istruttori non sportivi, degli associati, dei giudici di gara e arbitri per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attivita' assicurata. Agli effetti di questa garanzia i soggetti sopracitati sono anche considerati terzi tra di loro, a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni gravi o gravissime, di cui all'art. 583 del Codice Penale.
- m) i danni involontariamente cagionati a Terzi di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attivita'.
Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o piu' sinistri verificatosi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di assicurazione, non sara' superiore ad euro 75.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di euro 1.500,00.

ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. Responsabilita' Civile verso Terzi.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da persone non associate o iscritte ammesse a prendere parte all'attivita' svolta dall'Assicurato;
- b) causati da allievi che svolgono stage e/o tirocinio presso enti;
- c) verificatisi in connessione con la trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) da circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate, nonche' da proprieta' o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unita' naviganti a motore, di aeromobili;
- e) da uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- f) alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato, o da lui detenute o possedute nonche' quelli cagionati da detenzione e impiego di esplosivi;
- g) alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo, fermo quanto previsto al punto j) dell'art. Rischi Compresi;
- h) alle cose in consegna o custodia, comprese quelle di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- i) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- j) da furto;
- k) cagionati da prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dal punto e) dell'art. Rischi compresi;
- l) cagionati da prestazioni a carattere medico, infermieristico o sanitario in genere
- m) cagionati da utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- n) derivanti da proprieta' e/o esercizio di teatri e cinematografi salvo quando le predette strutture vengano gestite temporaneamente in occasione di manifestazioni organizzate dall'Assicurato;
- o) derivanti da proprieta' e/o esercizio di musei, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, e sferisteri, centri benessere;
- p) derivanti da organizzazione di manifestazioni pirotecniche, da manifestazioni carnevalesche con sfilate di carri allegorici, di raduni motociclistici;
- q) derivanti da proprieta' e uso di cavalli e di giochi gonfiabili;
- r) cagionati da asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto nonche' cagionati da emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- s) subiti dalle persone che cavalcano gli animali nonche' da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;

Copia Cliente

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo annuali assicurativi n. 018

Capitale sociale
euro 403.000.000 i.v.
FE D. IV.0 e Deniero Impegno

Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Allianz S.p.A.
Sede legale
Via Roma, 1 34133 Trieste



- t) conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
- u) da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonche' quelli subiti da aeromobili;
- v) punitivi di qualsiasi natura;
- w) derivanti da atti vandalici, eventi socio/politici quali tumulti popolari, sommosse.
- x) derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalate di roccia o accesso ai ghiacciai, di attivita' subacquee ad eccezione di quelle svolte in piscine con autorespiratore e assistenza istruttore A.S.I., Equitazione, paracadutismo, sport aerei, salto dal trampolino con sci/idrosci/guidoslitta, speleologia.

FRANCHIGIA

La garanzia Responsabilita' Civile verso Terzi e' prestata con l'applicazione di franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro che abbia cagionato danni a cose.

Qualora specifiche garanzie prevedano una franchigia diversa, quest'ultima prevale su quella sopra indicata.

GARANZIA RCO-RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia copre anche le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

La presente garanzia e' operante a condizione che l'Assicurato sia in regola al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia e' comunque operante a condizione che l'inesatta interpretazione di dette norme non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

ESCLUSIONI

E' esclusa dall'assicurazione R.C.O la responsabilita' civile dell'assicurato per i danni derivanti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- dalle malattie professionali che colpiscono i propri prestatori di lavoro;
- dall'asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto
- dall'emissioni di onde e/o di campi elettromagnetici;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- da detenzione o impegno di esplosivi.

EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione e' subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, degli associati, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per l'attivita' da essi svolta.

PLURALITA' DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati.

ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora per il medesimo rischio esista altra polizza di responsabilita' civile stipulata dalle Associazioni sportive e/o dai circoli ricreativi affiliati A.S.I. La presente polizza si intendera' prestata a secondo rischio e cioe' in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino a concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

Resta comunque inteso che in caso di non operativita' dell'altra Assicurazione la presente polizza si intende operante a primo rischio.

IDENTIFICAZIONE ASSICURATI E REGOLAZIONE PREMIO

La contraente e' esonerata dall'obbligo di denunciare le generalita' degli associati.

Per la loro identificazione si fara' riferimento all'apposito registro tenuto dalla Contraente.

La garanzia operante per tutti i soggetti che risultino iscritti nel registro alla data di stipulazione della polizza, nonche' per coloro che aderiscono successivamente all'A.S.I.

Per questi ultimi la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro dell'A.S.I. Per coloro che invece cessino di far parte dell'Associazione la garanzia assicurativa perdera' efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione dal registro.

La contraente dichiara che al momento della stipulazione del presente contratto il numero degli Associati ammonta a _____ e su questo numero viene anticipato il premio.

Il premio per ogni Associato e per annualita' assicurativa e' pattuito in _____ comprese imposte.

Entro 30 gg dalla fine dell'annualita' assicurativa la Contraente e' tenuta a comunicare alla Societa' il numero effettivo degli Associati iscritti, in base alle risultanze rilevabili dal registro medesimo al termine del periodo assicurativo.

L'eventuale differenza, tra quanto dichiarato in sede di stipula del contratto e quanto rilevato al termine dell'annualita' di polizza, dovra' essere regolarizzata nei 15 gg dalla relativa comunicazione.

La somma dovuta alla Societa' a titolo di premio minimo non potra' in nessun caso essere inferiore al premio stabilito al momento della stipulazione del contratto.

La Societa' ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente e' tenuta ad esibire in qualsiasi momento il registro degli Associati iscritti.

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Capitale sociale
euro 403.000.000 i.v.
R.F.P. IVA n. 01800001000

Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it/lloydadriatico.it

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Innocenzo 1 - 24123 Trieste



Copia Cliente

R.C.O. Responsabilita' Civile verso prestatori di lavoro assicurati a norma di legge

La garanzia e' prestata col massimale di

2.500.000,00 euro (4.840.675.000 Lire) per sinistro con limite di
250.000,00 euro (484.067.500 Lire) per ogni persona

Modifica all'art. 13 delle "Norme"

L'art. 13 lettera b) delle "Norme che regolano la Responsabilita' Civile Rischi Diversi" e' annullato e sostituito con il seguente:
b) **Assicurazione responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonchè del decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 successive modifiche, e del decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l' assicurazione riguardi i rischi inerenti alle aziende agricole sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la la previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

MASSIMALE RCO

Il **massimale garantito per la Responsabilita' Civile Verso Prestatori d'Opera deve intendersi euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 500.000,00 per danni a persona.**

Saldo aumenti/riduzioni

Con riferimento all'articolo delle C.G.A. titolato : " **Regolazione del premio** " il premio attinente le seguenti garanzie verra' conguagliato sulla base delle dichiarazioni del Contraente nel modo che segue :

- R.C.T. ;
conteggiati su **PARAMETRO DI RIFERIMENTO SOPRA RIPORTATO**
in eccedenza a preventivati

L'importo del conguaglio, ottenuto in base ai conteggi risultanti da quanto piu' sopra riportato , sara' assoggettato all'imposta di legge.

**CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

1. LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni danneggiato.

2. LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI)

A parziale modifica di quanto riportato dall'art. 15 lett. n) delle "Norme che regolano l' Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi" sono compresi in garanzia :

- i danni alle cose di terzi che si trovano nell' ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimosse
- i danni ai veicoli non in consegna e custodia all' Assicurato.

La presente garanzia non vale per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in attesa delle anzidette operazioni.

Questa estensione di garanzia e' prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

3. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI

A parziale modifica di quanto riportato dall' art. 15 lett. n) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", i danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diversi da quelli nei quali si eseguono i lavori, sono liquidati mediante l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per ciascun periodo assicurativo annuo. L'assicurazione non comprende comunque i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

4. DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Quando l'attivita' dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art.15 lett. t) delle "Norme che regolano l' Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonche' ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Capitale sociale
euro 403.000.000 I.V.
R.F. P. IVA e Partita Imposta

Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Allianz S.p.A.
Sede legale
I - 20133 Milano - Tel. 02 761111



5. PROPRIETA' E CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' E CHE COSTITUISCONO BENI STRUMENTALI DELL'ATTIVITA' STESSA.

Fermo quanto previsto all' art.15 lett. h) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", l'assicurazione comprende inoltre i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, strade private, recinzioni in muratura, esclusi alberi di alto fusto ed attrezzature sportive e per giochi.

L' Assicurazione non comprende i danni derivanti :

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidita' , stillicidio ed in genere da insalubrita' dei locali
- da attivita' esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 103,00 (Lire 199.435) per ciascun sinistro.

6. DANNI DA INCENDIO PER LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI)

Eccetto che per lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 15 lett. g) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", la garanzia e' estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' Assicurato o da lui detenute in occasione di lavori presso terzi.

Tale estensione di garanzia e' prestata con l' applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione, i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprieta' o meno.

CLAUSOLA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalle garanzie di polizza si devono intendere espressamente esclusi i sinistri causati in tutto od in parte, direttamente od indirettamente dall' emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

CLAUSOLA ASBESTO

L'assicurazione non comprende i sinistri ascrivibili in tutto od in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

DICHIARAZIONI

IL CONTRAENTE DICHIARA

Copia Cliente

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritta all'Albo rinnovi assicurativi n. 018

Capitale sociale
euro 403.000.000 i.v.
CF n. 01800000000

Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311

Allianz S.p.A.
Sede legale



sommario

polizza di assicurazione per la responsabilità civile terzi

**Norme che regolano
l'assicurazione in generale**

	pag.
• Definizioni	2
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 2 Altre assicurazioni	3
Art. 3 Pagamento del premio	3
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione.....	3
Art. 5 Aggravamento del rischio.....	3
Art. 6 Diminuzione del rischio	3
Art. 7 Denuncia del sinistro	4
Art. 8 Diritto di recesso.....	4
Art. 9 Proroga dell'assicurazione	4
Art. 10 Oneri fiscali.....	4
Art. 11 Procedimento arbitrale	4
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	4

**Norme che regolano
l'assicurazione
della responsabilità
civile rischi diversi**

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 14 Estensione territoriale.....	6
Art. 15 Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni.....	6
Art. 16 Regolazione del premio	7
Art. 17 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	8
Art. 18 Clausola di indicizzazione	8
Art. 19 Pluralità di assicurati	8

definizioni

Nel testo che segue si intende:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Impresa: Allianz S.p.A.;
- per Premio: la somma dovuta all'Impresa;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
- per Indennizzo (risarcimento): la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per Scoperto: la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- per Franchigia: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

norme che regolano l'assicurazione in generale

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

articolo 1

**Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio**

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

articolo 2

Altre assicurazioni

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

articolo 3

Pagamento del premio

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

articolo 4

**Modifiche
dell'assicurazione**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

articolo 5

Aggravamento del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

articolo 6

Diminuzione del rischio

Denuncia di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 C.C., l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

articolo 8

Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

articolo 9

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

articolo 10

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

articolo 11

Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

articolo 13

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l'assicurazione riguardi i rischi inerenti alle aziende agricole, sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

articolo 14

Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei, nonché nei territori dei paesi asiatici già facenti parte dell'URSS.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

articolo 15

Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;
- e) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- i) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- k) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- m) alle opere in costruzione, e alle cose che costituiscono l'oggetto specifico dei lavori;
- n) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- o) cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 - opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- p) - a condutture ed impianti sotterranei in genere;

- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- r) conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- s) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

articolo 16

Regolazione del premio

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- del volume degli affari (fatturato ai fini IVA al netto dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del pre-

mio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

articolo 17

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

articolo 18

Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei "prezzi al consumo" per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 50% gli importi inizialmente stabiliti entrambe le parti avranno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, in tal caso detti importi rimarranno quelli relativi all'ultimo adeguamento effettuato.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della "Polizza".

articolo 19

Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

